

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOLLINI, SPOSETTI, CROSETTA e VIGNOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1989

### Riduzione di autorizzazioni di spesa a fronte di residui di stanziamento

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge intendiamo riproporre, con una significativa correzione, un meccanismo di riduzione della spesa pubblica, messo in atto per il solo esercizio 1989.

A fronte di una consistente quantità di residui di stanziamento, non è nè opportuno nè necessario mantenere e accrescere gli stanziamenti di competenza, in quanto i meccanismi procedurali e gestionali non consentono di mantenere il ritmo delle erogazioni reali a livello degli stanziamenti assegnati.

Nel 1989 si è provveduto con la legge 26 aprile 1989, n. 155, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, riducendo gli stanziamenti di competenza per una massa pari al 50 per cento della consistenza dei residui di stanziamento esistenti nei diversi capitoli del bilancio statale.

Ciò ha comportato una riduzione di spesa per l'anno 1989 pari a 4.150 miliardi di lire.

La legge n. 155 del 1989 consentiva però la facoltà di riproporre per l'esercizio successivo il recupero degli stanziamenti tagliati.

Tale facoltà è stata esercitata, per cui, a fronte della riduzione del 1989, sono stati portati in aumento, nell'esercizio 1990, ben 2.610 miliardi di lire, vanificando gran parte dell'azione di contenimento. La legge n. 155 del 1989 inoltre limitava i suoi effetti al solo 1989.

Con il presente disegno di legge si intende rinnovare per il 1990 il meccanismo adottato nel 1989, con la sostanziale modifica che si fa divieto di riscrivere gli stanziamenti eliminati nell'esercizio successivo.

Gli effetti di contenimento delle spese di competenza per il 1990 sono valutabili in circa 2.800 miliardi di lire.

Per le ragioni illustrate, si confida in una positiva accoglienza della nostra proposta.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Per l'anno 1990, gli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo sono ridotti in misura pari al 50 per cento della entità dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre sui corrispondenti capitoli dell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorchè gli stanziamenti sono disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario. La riduzione non opera per le annualità di limiti di impegno.

2. In applicazione della disposizione di cui al comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle relative alla rideterminazione occorrente in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato, parificato dalla Corte dei conti.

3. Le quote di stanziamento eliminate nell'esercizio 1990 non possono essere riscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.